

4.10. Reddito minimo di inserimento (ex minimo vitale)



Il reddito minimo di inserimento è una forma di sostegno economico che, introdotta in forma sperimentale in alcuni comuni italiani come strettamente legata al reinserimento lavorativo, è da tempo ufficialmente riconosciuta nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Si basa sul principio che tutte le persone e le famiglie hanno diritto ad un reddito minimo che permetta loro di soddisfare le **primarie esigenze di vita**, come ad esempio alimentazione, abbigliamento, igiene e salute.

Chi non raggiunge tale importo minimo, può richiedere un aiuto economico ad **integrazione** del proprio reddito, pari alla somma che manca per raggiungerlo.

Destinatari. Presupposto per la concessione di un aiuto economico è la verifica dello stato di necessità del richiedente e della sua famiglia. Solo se i mezzi propri del richiedente e della sua famiglia non raggiungono il fabbisogno minimo riconosciuto, il richiedente viene considerato come bisognoso e può fruire delle prestazioni previste.

Il reddito minimo di inserimento, di norma **viene erogato mensilmente per un periodo massimo di 6 mesi**. Se dopo tale periodo la situazione della famiglia non dovesse essere migliorata, deve essere presentata una **nuova domanda**. Lo stato di bisogno della famiglia viene calcolato partendo dall'importo base e tenendo presente il numero dei componenti il nucleo familiare. L'importo base per il calcolo del reddito minimo di inserimento viene adeguato all'inflazione a gennaio di ogni anno. Per l'anno 2004 ammonta a **359,00 euro mensili**. Ecco come calcolare gli importi, in base alla composizione della famiglia:

NECESSITA' SECONDO LA COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA			
Nucleo familiare	Importo base	Bisogno mensile	Bisogno annuale
1 persona in comunità alloggio	100%	€ 359,00	€ 4.308,00
1 persona che vive sola	120%	€ 430,80	€ 5.169,60
2 persone	166%	€ 595,94	€ 7.151,28
3 persone	208%	€ 746,72	€ 8.960,64
4 persone	249%	€ 893,91	€ 10.726,92

A chi rivolgersi?

Distretto sociale – Aiuto economico sociale (v. indirizzi cap. 15)